

## VALANGHE SULLE ZONE NON CONTROLLATE : FUORIPISTA E FREERIDING

Esposto del Presidente della Fondazione e della Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni SKUS,  
avvocato Heinz Walter Mathys, ex procuratore del Cantone di Berna

**Gli sportivi che non rispettano le demarcazioni, la segnaletica e si oppongono agli ordini degli agenti dei servizi piste e soccorso si comportano in modo illegittimo.**

I Freeriders che causano valanghe, ne vengono sommersi, feriti o addirittura uccisi, e i quali necessitano di dispendiose azioni di salvataggio, provocano un grande interesse mediatico.

Quando le valanghe così causate sommergono le piste demarcate e aperte al pubblico, mettendo così in pericolo gli utenti e a rischio di danneggiamento gli impianti di trasporto, si forma spesso l'auspicio di potenziare la responsabilità dei gestori, i quali hanno il dovere di garantire la sicurezza tramite il loro servizio piste e soccorso, nonché di adottare un divieto generale del riding; così come, seguendo l'esempio italiano, il ricorso ad un intervento della polizia con funzioni di tipo preventivo e con poteri d'ammenda.

### **Brevemente:**

#### **- Fuoripista – Off Piste:**

**Allarme di pericolo imminente di valanga – nessun obbligo di assicurare la sicurezza**

Le *direttive SKUS* per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve, i quali sono riconosciuti da anni del Tribunale federale come parametri di prudenza, così come le *direttive FUS* relative alle discese per gli sport sulla neve, obbligano i servizi di trasporto, i quali hanno il dovere di garantire la sicurezza, di dare l'allarme **a partire dal grado di pericolo 3 (marcato)**. Il richiamo di rider accade grazie alla *tavola di avvertimento n°8*, pericolo di valanghe nella zona non controllata, « Zona non controllata, **Pericolo di valanghe** »

così come tramite il *segnale luminoso lampeggiante* (n° 8a) con luce a intermittenza gialla in caso di valanghe.

Se vi sono dubbi se una discesa è demarcata e assicurata o meno se fa parte della zona non controllata, è comunque possibile orientarsi in quanto ogni uscita regolarmente frequentata è dotata dalla *tavola di avvertimento n° 12* con scritto « **Attenzione – Qui nessuna discesa demarcata ne controllata** ». Questa tavola deve essere posta solamente in luoghi da cui parte una possibilità di discesa non demarcata che nasconda dei pericoli particolare.

A partire dal grado di pericolo di valanghe « marcato » può essere necessario, eccezionalmente, uno sbarramento locale. Se il pericolo di valanghe è considerevole potrà essere necessaria una barriera.

*Particolari cartelli d'informazione* sono i **Freeride Checkpoints**, i quali sono di regola affissi alle uscite. A partire dal grado 3 « marcato », i Checkpoints avvertono l'utente contro i pericoli nella zona non controllata per mezzo del segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe (n° 8a).

I Checkpoints ricordano all'utente che esso pratica il suo sport al di fuori delle discese demarcate e rese sicure, vale a dire nella zona non controllata, esclusivamente a proprio rischio e pericolo.

I Checkpoints danno raccomandazioni e direttive emanate dalle autorità competenti, come l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe SLF e della Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS.

#### - **Off piste: Responsabilità esclusivamente personale – Sanzioni**

Fuori pista gli sportivi si muovono esclusivamente a proprio rischio e pericolo.

Le direttive SKUS per sciatori e snowboarder prevedono espressamente che il terreno al di fuori delle discese demarcate non è assicurato.

Le direttive SKUS informano sul fuoripista e freeriding e raccomandano specifici tipi di comportamento nelle zone non demarcate.

Anche per il fuoripista e il freeriding vale : **nel dubbio mai !**

La *tavola di avvertimento n°8*, pericolo di valanghe nella zona non controllata, e il *segnale luminoso lampeggiante (n° 8a)* con luce a intermittenza gialla significano : « **Restare sulle discese demarcate e aperte** ».

### **Principi:**

Le regole di comportamento FIS valgono anche per il fuoripista.

Gli sportivi che non rispettano le demarcazioni, la segnaletica e si oppongono agli ordini degli agenti dei servizi piste e soccorso si comportano in modo *illegittimo*.

### **Sanzioni del diritto penale e del diritto civile :**

Diversamente da quanto accade per le sanzioni pecuniarie e le sanzioni di detenzione in caso di perturbamento colposo del traffico pubblico, di omicidio colposo e di lesioni colpose; nel caso della sanzione del diritto civile del risarcimento del danno causato alle squadre di ricerca e di soccorso, il diritto al risarcimento si perfeziona già dal *semplice sganciamento* della massa di neve.

In virtù del principio di causalità lo sportivo responsabile che ha mancato di riguardo deve sopportare, nei confronti del responsabile della sicurezza, le spese assunte per le ricerche che sono state ordinate a causa delle circostanze.

### **Riduzione della prestazione:**

I freeriders, i quali non rispettano le ammonizioni dei servizi piste e soccorso, così come determinate dalle direttive di comportamento della SKUS, e i quali non sono dotati delle attrezzature prescritte, in particolare sono sprovvisti di un apparecchio per la ricerca in valanga (ARVA) regolato sulla posizione « emissione », compiono un'impresa rischiosa ai sensi dell'art. 39 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e art. 50 dell'Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) oppure tengono un comportamento di colpa grave ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA).

### **Divieto generale del fuoripista – off piste?**

Un divieto generale è inammissibile in quanto viola il diritto fondamentale della libertà personale e in particolar modo della libertà di circolazione (art. 10 comma 2 Costituzione federale).

I singoli cantoni sono obbligati ad adottare misure rivolte a preservare l'incolumità pubblica, e di questa fa parte la salvaguardia della vita e della integrità fisica delle persone. Le autorità sono legittimate a prevedere divieti per sconfiggere un pericolo grave ed imminente se questo si basa sull'interesse pubblico e si poggia sulla clausola generale delle „situazioni di notevole pericolo di valanga“. Questi divieti debbono essere proporzionali in considerazione delle circostanze temporali, locali, personali e fattuali.

***Conclusionione : Divieti puntuali del fuoripista sono possibili.***

### **Contravvenzioni della polizia delle piste statale – competenza sanzionatoria?**

Le precedenti intervensioni parlamentari (interpellanza Günther Paul (98.3148), mozione Donzè Walter (01.3128) e mozione Günther Paul (05.3012)) non hanno avuto successo. Nella sua presa di posizione di rifiuto del 14 Settembre 2005 il Consiglio Federale si esprime come segue:

*« Il comportamento sulle piste da sci non deve essere oggetto di ulteriori regolamentazioni da parte della Confederazione. Non è necessaria l'introduzione di una polizia operante sulle piste e autorizzata ad infliggere pene o multe. Le basi giuridiche in ambito civile e penale sono sufficiente. »*

Controlli di polizia con funzioni di tipo preventivo sono irrealistiche.

### **Servizio d'ordine privato / Servizio piste e soccorso con funzioni di polizia – Potere di fermo degli sportivi**

A causa della mancanza di una base legislativa, in Svizzera non ci sono poliziotti i quali, in esplicazione di una funzione preventiva, richiamano all'ordine gli sportivi *irrispettosi e incontrollati*.

I compiti di polizia vengono indicate nelle direttive SKUS e FUS, nonchè nella Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).

In base alla cifra 47 delle direttive SKUS è il servizio piste e soccorso a compiere il servizio d'ordine.

Cifra 48 regola i poteri degli addetti di pista e di salvataggio con funzioni di preservazione dell'ordine, questo in analogia all'art. 60 del Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) in vigore il 1 gennaio 2010.

Controlli di polizia durante il servizi di pista e di salvataggio vengono preparati con una **speciale formazione** tramite corsi del FUS.

In applicazione del principio di proporzionalità, prima si intima un ammonimento e una diffida, poi viene ritirato lo ski pass. Ultima ratio è una denuncia per perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 Codice penale). Le piste sono luoghi della circolazione pubblica, ecco che la fattispecie necessita di un pericolo concreto ai fini del suo perfezionamento.

Esemplificative sono le denunce fatte all'inizio del anno 2010 circa la caduta di slavine su piste demarcate e aperte al pubblico in Anzère e Zermatt.

Le persone incaricate del servizio di sicurezza hanno il potere di fermare gli sportivi. L'omicidio colposo, le lesioni gravi, e il disturbo della circolazione pubblica sono reati. Il **potere di fermo** da parte di privati ha carattere sussidiario rispetto al potere di cui è investita la polizia pubblica. Può essere esercitato quando l'aiuto della polizia non può essere raggiunto in tempo. L'uso della forza come mezzo estremo deve essere proporzionale.